Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **5 settembre 2012** , presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame congiunto di **ALHOF DI A HOFMANN SPA**, ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** ai sensi dell'articolo 33, comma 21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Fabrizio Costi, Alessandro Riboldi;Claudio Carnessella;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le,Andrea Montagni, Terr.le, Roberto D'Arcangelo e Renato Brambilla;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTuCS-UIL Naz.le, Elena Maria Vanelli giusta delega agli atti del Ministero;
- per ITALIALAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO E CAMPANIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento anche da parte della REGIONE LOMBARDIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo

PREMESSO CHE

- La società, con sede legale a Milano opera nel settore del commercio e, nello specifico, nella distribuzione di prodotti elettronici di alto livello e di assistenza tecnica ai clienti.
- L'organico totale della società è pari a 29 lavoratori, dislocati in 3 sedi operative.

- Con nota del 30/07/12, prot. N. 16865, la Società ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga per 29 lavoratori occupati in 3 diverse Regioni
- Con nota del 02/08/12, prot. N. 17216, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali per l'espletamento dell'esame congiunto,poi rinviato, su richiesta delle Parti al 05/09/12, prot. N. 17787, data dell'odierna riunione.
- Visto il perdurare della situazione di crisi nel settore merceologico di riferimento ed i risultati economici aziendali fortemente in calo, le Parti condividono di richiedere un periodo di CIG in deroga.

CONSIDERATA

La L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all' art.33 co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell' intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine dell'accesso ad un periodo di trattamento di **CIG in deroga** decorrere dal **03/09/2012** e sino al **31/12/2012,** per un numero massimo di **29 lavoratori** (che rappresentano l'intero organico aziendale) come di seguito specificato:

 - Regione Lombardia: **24** lavoratori di cui:

 - 9 lavoratori full-time a zero ore
 - 1 lavoratore part-time al 70% a zero ore
 - 1 lavoratore part-time al 75% a zero ore
 - 1 lavoratore part-time al 50% a zero ore
 - 12 lavoratori full-time al 50% di riduzione oraria di lavoro

 - Regione Lazio : 3 lavoratori, di cui:

 - 1 lavoratore full-time al 50% di riduzione oraria di lavoro
 - 1 lavoratore part- time al 62,5% a zero ore
 - 1 lavoratore part-time al 50% con riduzione oraria di lavoro al 50%

- Regione Campania: 2 lavoratori full-time (di cui n.1 a zero ore e n.1 con riduzione oraria di lavoro al 50%)

1. I criteri in base ai quali le Parti hanno condiviso le differenti riduzioni di orario sono basati sulle esigenze tecnico –organizzative e produttive dell'azienda e sulla non fungibilità di alcune figure.

2. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di ottobre per un confronto sul sistema di rotazione e per il monitoraggio della situazione economica aziendale.

3. Per i n. 12 lavoratori della Lombardia ed i n 2 del Lazio, sospesi al 50 % ,verrà utilizzato il sistema della rotazione verticale per gli eventuali interventi di formazione da parte delle Regioni stesse.

4. Ai sensi dell'art. 7- ter, co. 3del D.L. n. 5/2009, convertito in L. n.. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22 della L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni Lazio e Campania e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALHOF DI A HOFMANN SRA

LE OO. SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI